



ISTITUTO COMPRESIVO "J. F. KENNEDY"

Scuola dell'Infanzia - Primaria - Secondaria di primo grado

Via Kennedy, 20 – Reggio Emilia – Tel. 0522/585726 – 585727 – Fax 0522/585728

Cod. fiscale: 80017550353 – e mail: protocollo@ickennedy-re.udu.it

reic84000c@istruzione.it – P.E.C.: reic84000c@pec.istruzione.it

Il presente contratto è concordato e stipulato, ai sensi delle vigenti disposizioni,

TRA

l'Istituto Comprensivo "J.F. Kennedy", con sede in Reggio Emilia, Via Kennedy 20, Codice Fiscale 80017550353, di seguito definito "Amministrazione Scolastica", rappresentato dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Silvia Guglielmi

E

- Accademia distretto della Musica con sede legale a San Leo (RN) V.le Umberto I n. 58/a Loc. Pietracuta 47865 Partita IVA e cod. fiscale 04022880407 rappresentata dal Presidente Anacleto Gambarara.

PREMESSO CHE

- VISTO il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi della Legge 59/1997;
- - VISTO il D.lgs 165/2001, rubricato "Norme generali sull'ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;
- - VISTO il D.lgs 50/2016 e successive modificazioni del D lgs. 56/2017;
- - VISTO il D.L. n.129 del 28/08/2018 ;
- - VISTO il progetto "MUSICANDO" con l'Accademia distretto della Musica presso la primaria G.Verdi, inserito nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, regolarmente approvato dagli Organi Collegiali.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Oggetto del presente contratto è il progetto "MUSICANDO" con l'Accademia distretto della Musica"

ART. 2 – TERMINI DI EFFICACIA E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto

1. prevede la realizzazione di un progetto alla presenza delle classi IV A – IV B della scuola primaria G. Verdi con inizio nel mese di Febbraio 2023 fino a Maggio 2023 per n°10 incontri per un totale di 20 ore con spettacolo finale.

Gli esperti, che intervengono per le attività di sensibilizzazione o educazione, non sono ritenuti responsabili civilmente dei minori presenti, pertanto è indispensabile la compresenza del docente in servizio nell'orario scolastico, pena l'impossibilità di svolgere le attività suddette.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'ENTE FORNITORE

L'Ente Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio le caratteristiche e gli standard qualitativi indicati nel progetto e condivisi con l'Amministrazione Scolastica.

L'Ente Fornitore si impegna inoltre a garantire la collaborazione dei propri Educatori con i docenti dell'Amministrazione Scolastica nella progettazione, realizzazione e verifica della proposta didattica.

Ciascun onere assicurativo, previdenziale, retributivo o di qualsiasi altro genere nascente dal rapporto di lavoro fra l'Ente Fornitore ed i suoi esperti si intende a carico esclusivo dell'Ente stesso.

L'ente fornitore, si impegna fornire gli esperti, per l'espletamento del progetto concordato, assumendosi la responsabilità di verificare che i requisiti e le competenze dei docenti incaricati siano conformi alle norme di legge.

L'ente fornitore, si impegna fornire all' Amministrazione, il curriculum vitae e documenti di identità degli esperti selezionati per il progetto.

Nel corso dell'espletamento delle prestazioni professionali assume la responsabilità e gli obblighi previsti dagli art. 2043-2047-2048-2051-2055 del codice civile dei propri incaricati.

L'amministrazione scolastica ha la facoltà di recedere dal contratto, con effetto immediato, a mezzo lettera raccomandata, nell'eventualità che il prestatore d'opera non assolva le prestazioni concordate o, in seguito a controlli, verificasse, che le dichiarazioni, in particolare le dichiarazioni relative ai requisiti ex art. 80-83 D.lgs. 50/2016, risultassero mendaci. In caso di risoluzione anticipata del contratto da parte del prestatore d'opera, l'amministrazione scolastica ha diritto di chiedere il risarcimento del danno conseguente.

L'ente fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'ente fornitore, ai sensi della legge 675/1996 nonché decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 135 e decreto legislativo 196/2003 (privacy), autorizza la scuola al trattamento dei dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, L'esperto è responsabile del trattamento degli stessi, ai sensi delle citate norme.

ART. 4 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA

Per le attività oggetto della presente convenzione l'Amministrazione Scolastica corrisponderà all'Ente Fornitore:

- L'importo di € 600,00 iva inclusa.
- Il pagamento avverrà previa presentazione di fatturazione elettronica come da articolo 1 della Legge n. 244/2007.

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Costituiscono causa di risoluzione della presente convenzione, da comunicarsi per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con effetto immediato, i casi di inadempienza contrattuale, eccetto i casi di forza maggiore riconosciuti dalla Legge.

ART. 6 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

In caso di urgenza, è consentita al Dirigente Scolastico la sospensione delle attività, ai sensi dell'art. 4, comma 10 del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567.

ART. 7 – NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto e regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto. Qualsiasi controversia relativa alla interpretazione applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alle competenze del foro di cui al R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Cig. N. **Z2F3A116EF**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Silvia Guglielmi

IL PRESIDENTE DELL'ENTE FORNITORE
Anacleto Gambarara